

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27447 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: MASINI TIZIANO
Data Udienda: 26/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ANELLI GIORGIO nato a MILANO il 01/06/1946

avverso la sentenza del 25/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte dr.ssa SIMONETTA CICCARELLI, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

La difesa della parte civile ha depositato conclusioni e nota spese in data 9 giugno 2026.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato Giorgio Anelli penalmente responsabile, in qualità di presidente con deleghe C.d.A. dal 30 aprile

2000 al 30 marzo 2018 e di amministratore unico da tale data al 29 maggio 2019 della MAC 2 S.p.A., dichiarata fallita l'11 luglio 2019, per i seguenti delitti:

1.1. Delitto di cui agli artt. 219 e 223, secondo comma, n. 1 e n. 2, legge fall., a lui contestato al capo A) *sub* 1) ipotesi 2), 3), 4), 5) e 6) e *sub* 2) per aver posto in essere numerose violazioni contabili falsificando i bilanci relativi agli esercizi dal 2012 al 2017 al fine di occultare la crisi finanziaria della società, e per aver ritardato i pagamenti delle imposte o effettuato pagamenti parziali al fine di autofinanziarsi accumulando così un consistente debito erariale;

1.2. Delitto di cui agli artt. 218, 219, primo e secondo comma, e 225, legge fall., a lui contestato al capo B) per essere ricorso abusivamente al credito dissimulando lo stato di dissesto della società attraverso manipolazioni della contabilità e delle voci di bilancio;

1.3. Delitto di cui agli artt. 216, n. 2, e 223, legge fall., a lui contestato al capo C), ipotesi 2), per aver occultato, distrutto e falsificato, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili della società, per aver effettuato false annotazioni, emesso false fatture e ricevute bancarie e per aver tenuto le scritture in modo irregolare e incompleto, in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari;

2. La medesima sentenza lo aveva dichiarato penalmente responsabile, in qualità di presidente del C.d.A. dal 12 giugno 2000 al 28 maggio 2019 di A&A Marketing Service S.r.l., dichiarata fallita anch'essa l'11 luglio 2019, per i seguenti reati:

2.1. Reato di cui agli artt. 219 e 223, secondo comma, n. 1 e n. 2, legge fall., a lui contestato al capo E) per aver aggravato il dissesto e cagionando il successivo fallimento della società falsificando i bilanci relativi agli esercizi dal 2015 al 2018, occultando i crediti inesigibili verso la controllante MAC 2 s.p.a. ed occultando l'esposizione debitoria verso l'erario, nonché sopravvalutando il magazzino (ipotesi 1)) e accumulando un consistente debito erariale tra il 2015 e il 2018 mediante la sistematica omissione delle imposte (ipotesi 2));

2.2. Reato di cui agli artt. 218, 219, primo comma, e secondo comma, n. 1, e 225, legge fall., a lui contestato al capo F) per essere ricorso abusivamente al credito mediante emissione di false fatture per ingenti crediti inesistenti, che venivano ceduti ad istituti di credito accumulando consistenti debiti per anticipazioni ricevute, avendo dissimulato lo stato di dissesto in cui si trovava la società già a partire dal 2015 attraverso manipolazioni della contabilità e delle voci di bilancio;

3. La Corte d'appello ha assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose contestato al capo E), ipotesi 2), ed ha altresì espunto l'aumento per la continuazione applicato in primo grado per il capo B) in

quanto riferito alla medesima procedura concorsuale di MAC 2 S.p.A., rideterminando la pena finale e confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

4. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Giorgio Anelli, a firma dell'avvocato Andrea Locatelli, è affidato a un unico motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale concernente MAC 2 S.p.A. (capo C, ipotesi 2). La Corte d'appello, pur riconoscendo che il perimetro dell'accertamento era circoscritto all'omessa consegna della contabilità di magazzino, condotta ascrivibile esclusivamente alla bancarotta documentale c.d. specifica, caratterizzata dal dolo specifico, avrebbe confermato la condanna fondandola sul dolo generico proprio della diversa ipotesi di bancarotta documentale c.d. generica, sul presupposto della legittimità di contestazioni formulate in via alternativa. Il ricorrente lamenta che tale ragionamento realizzerebbe un'indebita ibridazione tra le due fattispecie: la giurisprudenza di legittimità ammetterebbe la sufficienza del dolo generico, in ipotesi di contestazione alternativa, solo quando la condotta si articoli tanto nell'omissione parziale della contabilità quanto nella tenuta irregolare della restante parte; laddove, invece, come nel caso di specie, la condotta consista nella sola omessa tenuta di specifiche scritture, occorrerebbe accertare il dolo specifico proprio della bancarotta documentale specifica, non potendo il giudice limitarsi ad affermare la fraudolenza generica del sistema contabile complessivo per colmare tale vuoto motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. L'unico motivo di ricorso non coglie nel segno, sotto diversi profili.

Occorre prendere le mosse dall'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011, Loy, che, in motivazione, ha inquadrato innanzitutto l'art. 216 l.f. tra le disposizioni "a più norme" (o norme miste cumulative), che contengono diverse ipotesi incriminatrici, «eterogenee tra loro per condotta, per oggettività giuridica, per gravità, per tempo di consumazione, per sanzione prevista: a) bancarotta fraudolenta patrimoniale, contemplata dal n. 1 del comma primo, e cioè la distrazione, l'occultamento, la dissimulazione, la distruzione, la dissipazione di beni, nonché l'esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti (diminuzione fittizia o effettiva del patrimonio), condotte queste che ledono l'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia offerta dall'integrità patrimoniale dell'imprenditore; b) bancarotta fraudolenta

documentale, contemplata dal n. 2 del comma primo, che lede l'interesse dei creditori alla ostensibilità della situazione patrimoniale del debitore; c) bancarotta preferenziale, contemplata dal comma terzo, che lede l'interesse dei creditori alla distribuzione dell'attivo secondo i principi della par condicio»; e, in secondo luogo, con riferimento alle singole, distinte figure della bancarotta fraudolenta patrimoniale e della bancarotta fraudolenta documentale, ha annoverato l'art. 216 l.f. tra le disposizioni contenenti «norme a più fattispecie alternative o fungibili», ovvero tra le norme a più fattispecie alternative (o norme miste alternative o fungibili), «che prevedono un'unica ipotesi di reato e sono applicabili una sola volta anche in caso di realizzazione di più fattispecie».

A riguardo della tipicità della bancarotta fraudolenta documentale, di diretto interesse in questa sede, le Sezioni unite hanno osservato che «anche il comma primo, n. 2, prevede le fattispecie alternative della sottrazione, della distruzione o della falsificazione di libri o di altre scritture contabili, nonché della tenuta di tale documentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, condotte che, se riconducibili ad un'azione unica, integrano un solo reato».

È noto che l'art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce due ipotesi alternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "specificata" e c.d. "generale".

La prima, regolata dalla prima parte del n. 2 dell'art. 216, primo comma, l.f. è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte», ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630- 01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992-01).

La seconda, disciplinata dalla seconda parte del n. 2 dell'art. 216, primo comma, l.f., consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragione di annotazioni false o parzialmente omesse: Sez.5, n. 42546 del 07/11/2024, Coccozza, Rv. 287175 e in motivazione; Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa: presuppone, dunque, un accertamento sulle scritture contabili effettivamente rinvenute e richiede il dolo generico (tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904-01).

Accade allora di sovente che siano contestate, nell'ambito del medesimo fallimento, plurime condotte riconducibili in parte all'elemento materiale della

bancarotta c.d. a dolo specifico, di cui alla prima parte del n. 2 del primo comma dell'art. 216 della legge fallimentare, e in parte all'elemento oggettivo della bancarotta c.d. a dolo generico, prevista dalla seconda parte del n. 2 del primo comma dell'art. 216 citato.

In casi di questo genere – ovvero di contestuale duplicità, o di connotato “cumulativo”, del rimprovero formulato con l’editto accusatorio - il conseguimento della prova del dolo specifico, necessaria ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla prima parte della norma incriminatrice, avvolge anche l’elemento materiale del reato di bancarotta documentale previsto dalla seconda parte del citato precetto penale, dal momento che il dolo specifico richiede che il soggetto attivo abbia agito con la coscienza e volontà del fatto, tipiche del dolo generico ed esige un *quid pluris*, costituito appunto da una particolare finalità “in più”, la cui realizzazione esula dagli elementi del reato e che, se comprovata, vale di per sé a soddisfare il paradigma dell’incriminazione, contestata bensì sotto il duplice profilo di fattispecie, ma da considerarsi nella sua indubbia unitarietà.

E del pari, ove sia data appagante dimostrazione del coefficiente psicologico del dolo generico, in riferimento alla porzione della irregolare tenuta della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o dell’andamento degli affari, non è necessario, ai fini della consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, che sia fornita prova anche del dolo specifico, a riguardo della porzione della condotta rappresentata dalla sottrazione o dall’omessa tenuta di altra parte dell’impianto contabile.

In tal senso si è del resto ripetutamente espressa la giurisprudenza di questa Corte, che ha recentemente chiarito che «qualora emerga, sulla scorta di uno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parte irregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione renda impossibile o complessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, evidentemente proprio la descritta struttura della norma (*incriminatrice c.d. mista alternativa*, n.d.r.) rende possibile non solo la contestazione alternativa, ma anche la sufficienza, ai fini delle individuazione della fattispecie penalmente rilevante, dell'accertamento di una sola delle condotte, ancorché diversamente strutturate, purché risulti possibile configurare anche il relativo elemento soggettivo» (Sez.5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, in motivazione, § 2.6, pag.17); e prima ancora affermato che in tema di reati fallimentari, le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo

accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez.5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi e altro, Rv. 271753).

Al di là di qualche imperfezione lessicale, più che di una contestazione alternativa tra le diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza impugnata ha ravvisato gli estremi di una riprovazione "cumulativa", nel senso detto, ovvero di una contestazione che "abbraccia tanto la forma c.d. specifica (distruzione o sottrazione con dolo specifico di profitto o pregiudizio) quanto quella c.d. generica (tenuta della contabilità in modo tale da non consentire la ricostruzione)" (pag.34).

Ecco dunque che, nel caso in scrutinio, i giudici di secondo grado, in linea con la conforme decisione dei primi decidenti (v. pag.33 sentenza di primo grado), hanno per un verso collocato l'apprezzamento dell'occultamento della contabilità di magazzino nel più ampio contesto di una prassi manipolativa dei dati contabili, sostanzialmente rappresentata dall'appostazione artificiosa in contabilità ordinaria dei valori delle rimanenze, azzerate e ripristinate in modo da far apparire come esistente un monte merci già venduto nell'esercizio precedente. Più precisamente, la Corte d'appello ha fornito una chiave di lettura della condotta di omessa tenuta della contabilità di magazzino coerente ed omogenea rispetto al quadro complessivo delle modalità di gestione contabile accertate nel corso del giudizio, già connotate da plurime e sistematiche alterazioni, elencate a pag. 35 della sentenza (che ripercorre suntuosamente quanto emerso con riferimento alle contestazioni di bancarotta impropria da reato societario altrimenti elevate) ed ha evidenziato, in attinenza con l'oggetto sociale della fallita, che le rimanenze costituiscono una voce essenziale per la determinazione del risultato economico e la corretta rappresentazione del patrimonio; e, di conseguenza, che l'opzione selettiva di occultare le relative registrazioni contabili deve essere inserita tra le complesse e più generali modalità di dolosa incuria, strumentali a precludere o ad ostacolare, secondo indicatori di fraudolenza, la ricostruzione delle rimanenze, dei flussi di merci e, di riflesso, della reale consistenza patrimoniale della società.

Correttamente, pertanto, e in linea con le direttrici della giurisprudenza di legittimità che hanno inteso rimarcare la struttura "unitaria" del reato di bancarotta fraudolenta documentale, la decisione della Corte territoriale ha reputato sufficiente l'avvenuto accertamento della ricorrenza del dolo generico, discendente dalle verificate operazioni manipolatorie, compiute sulla tenuta dell'apparato contabile.

Per altro verso, il tessuto argomentativo della sentenza impugnata ha comunque appagato l'onere illustrativo della sussistenza del dolo specifico, la finalità di trarne ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori,

complementare alla sottrazione delle scritturazioni contabili ed elemento costitutivo della figura della bancarotta documentale c.d. specifica.

La condotta di omessa tenuta della contabilità di magazzino, invero, è stata affiancata alle altre condotte di fraudolenta falsificazione, tutte univocamente funzionali ad occultare la situazione di insolvenza dell'impresa, sussistente già a partire dall'anno 2012, e quindi a garantire l'indebita prosecuzione dell'attività.

In altre parole, la corte territoriale, pur riaffermando l'avvenuta consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice forma generica e specifica e dichiarando a tal fine sufficiente il solo accertamento della presenza del dolo generico, ha in realtà delineato l'elemento soggettivo della condotta di omessa tenuta della contabilità di magazzino in termini di intenzionalità, in quanto posta in essere con il preciso scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo loro la ricostruzione del patrimonio della società, rispetto al quale l'accertamento della consistenza dei "beni" è suscettibile di avere rilevanti ripercussioni di tipo economico. Il provvedimento impugnato si è fatto carico, in definitiva, di descrivere una serie di elementi altamente significativi ai fini dell'affermazione del dolo specifico, pur avendo concluso, comunque idoneamente per le ragioni indicate, per la esaustività dell'acquisizione della prova della bancarotta fraudolenta documentale nella forma "a dolo generico".

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

4. Nulla deve essere liquidato a beneficio della parte civile Mac Due s.p.a., poiché la memoria difensiva di parte civile si limita a formulare lapidarie conclusioni e non fornisce contributo significativo ai fini della decisione della Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; in motivazione, sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino), con orientamento sul quale il Collegio conviene e che conferma, hanno, infatti, già chiarito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicitato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese della parte civile.

Così deciso il 26/06/2026.

Il Consigliere estensore
Tiziano Masini

Il Presidente
Luca Pistorelli